

Ma la religione non fa punteggio

AZIENDA SCUOLA
Di Mario D'Adamo

Doccia fredda del Tar della Lombardia sulle aspirazioni di un gruppo di docenti di entrare in ruolo

Il servizio non è valido nelle graduatorie a esaurimento

Il punteggio di iscrizione nella graduatoria ad esaurimento, terza fascia, per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primarie non può includere anche quello relativo all'anzianità di servizio maturata nei due ordini di scuola da docenti di religione cattolica che vi abbiano chiesto l'inserimento perché in possesso anche del corrispondente titolo di studio. È la conclusione cui è recentemente pervenuto il Tribunale regionale amministrativo della Lombardia, quarta sezione, che ha respinto il ricorso di un certo numero di insegnanti contro il provvedimento con il quale l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia non aveva riconosciuto loro, al momento di inserirle in graduatoria, il punteggio corrispondente alla durata del servizio di docenti di religione cattolica (sentenza n. 628/2010). E se il servizio di insegnamento della religione non è valido per l'iscrizione in graduatoria, non può nemmeno essere fatto valere quando si tratta di aggiornare annualmente il punteggio. Il ragionamento dei giudici amministrativi è sostenuto non solo dalle disposizioni di legge e regolamentari, via via intervenute per disciplinare le condizioni per l'assunzione a tempo indeterminato del personale della scuola a partire dalla l. 124/1999 fino al decreto ministeriale di approvazione della tabella dei titoli (d.m. n. 27/2007), ma dall'orientamento giurisprudenziale stesso del Consiglio di stato.

Secondo l'alto organo amministrativo, infatti, la posizione degli insegnanti di religione cattolica non è neppure lontanamente assimilabile a quella degli insegnanti ordinari: per i differenziati profili di abilitazione richiesti e le diverse modalità di accesso all'insegnamento e di nomina oltre che per la peculiarità del loro insegnamento (sentenza n. 1515/2007).

La tabella allegata al d.m. n. 27/2007, inoltre, è chiara. Vi si stabilisce che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, è valutabile solo il servizio di insegnamento o di educatore prestato con il possesso del titolo di studio prescritto e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria (punto B.3, lett. a). Per l'insegnamento della religione cattolica non è richiesto il possesso di alcun titolo di studio tra quelli previsti per l'accesso a posti di insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primarie statali e paritarie ma solo un' idoneità conferita dall'ordinario diocesano (intesa tra il ministero della pubblica istruzione e la conferenza episcopale italiana, intesa approvata con d.p.r. n. 761/1985).

Il fatto che un insegnante di religione cattolica sia anche in possesso del titolo di studio per accedere all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria è del tutto ininfluenza, è il ragionamento, essendo stata la nomina conseguita non in virtù di tale titolo di studio ma di un atto unilaterale di un'autorità esterna all'ordinamento istituzionale dell'istruzione pubblica.